

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

# Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento del servizio di illuminazione pubblica e *smart city*

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e art. 181, comma 3 del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.)

## Premessa

In data 8 febbraio 2021, al n. 5677 di protocollo, è pervenuta da parte della Società CITEUM ITALIA S.R.L. la Proposta in finanza di Progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la "Progettazione e la realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, integrati con i servizi di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica e implementazione degli stessi ai servizi di Smart City della Città di Montichiari (BS)".

Questa relazione viene redatta allo scopo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste", e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale "servizio pubblico locale di rilevanza economica"

## Informazioni di sintesi

Oggetto dell'affidamento	Progettazione e realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, integrati con i servizi di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed implementazione degli stessi ai servizi di Smart City della città di Montichiari (BS).
Ente affidante	Comune di Montichiari
Procedura di affidamento	Art. 183, comma 15, D.lgs. N. 50/2016
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara
Durata dell'affidamento	Definito dagli esiti di gara; 16 anni a base di gara
Nuovo affidamento o adeguamento di servizio già affidato	Si tratta di nuovo affidamento ex art. 34 comma 20 del DL 179/2012
Territorio interessato	Il singolo Comune di Montichiari

Responsabile della compilazione	Ing. Diego Guerini
Ente di riferimento	Comune di Montichiari
Dipartimento	Territorio
Telefono	030 96561
Email	diego.guerini@montichiari.it
Data di redazione	22 dicembre 2021

## Sezione A

### Richiami normativi

#### Qualificazione giuridica

- l'art. 1 del R.D. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi";
- giurisprudenza amministrativa secondo la quale "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale" (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006)

Da ciò discende l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

#### Disciplina

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si è evoluta nel tempo mantenendo fermo il principio della gestione di tipo pubblicistico. Si ricordano:

- la Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni
- Il R.D. n. 2578/1925
- la Legge n. 142/1990, sulla privatizzazione dei servizi locali
- La Legge n. 127/1997
- Il D.Lgs. n. 267/2000, il cui obiettivo era la regolamentazione generale della disciplina dei servizi pubblici locali.
- Il recepimento della normativa comunitaria con il D.L. n. 112/2008, e relativo il Regolamento attuativo n. 168/2010, poi abrogati a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011;
- Il DL 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e modificato con la legge 183/2011, dal DL 1/2021 e dal DL 83/2021, poi abrogati dalla sentenza della Corte Costituzionale 199/2011

Trovano pertanto applicazione allo stato attuale gli artt. 85 e 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ( ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957) secondo rispettivamente i quali:

«"1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

- b) limitare o controllare le produzioni, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto". Art. 102 (ex art. 86).»

e

«è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.»

Alla luce della citata normativa, si ritiene che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. *In house providing*.

Allo scopo di individuare quale dei tre modelli gestionali sia meritevole di scelta, la disposizione prevista dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la

crescita del Paese” convertito con la legge 17 dicembre n. 221, all’art. 34, comma 20, dispone quanto segue::

«Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste».

Pertanto la presente relazione indica in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

## Sezione B

### Obiettivi dell'Amministrazione

L'obiettivo primario della pubblica amministrazione è il riscontro delle normative comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e di risparmio energetico, ed in particolare:

- Ridurre l'inquinamento luminoso mediante il miglioramento delle caratteristiche costruttive degli apparecchi e l'adozione di accorgimenti antiabbagliamento;
- Ridurre i consumi energetici mediante il miglioramento dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a basso consumo con elevate prestazioni illuminotecniche e regolando il flusso luminoso;
- Razionalizzare i costi di esercizio e di manutenzione;
- Incrementare la sicurezza stradale;

Il Comune di Montichiari ha ormai da anni rilevato la necessità di adeguare e riqualificare il sistema a rete di pubblica illuminazione in ragione di alcune rilevanti criticità quali:

- la frequenza dei guasti dovuti all'obsolescenza impiantistica;
- la promiscuità a livello dei quadri di controllo della rete di distribuzione;
- la scarsa efficienza luminosa e l'inadeguatezza normativa dei corpi illuminanti superabile solo con la loro sostituzione;
- l'alto consumo degli attuali corpi illuminanti;
- la necessità di riordinare la contrattualistica con il fornitore di energia;
- l'impossibilità con l'impianto attuale di attivare servizi smart city;

Nel tempo, almeno a partire da circa il 2010, il Comune ha prima redatto un progetto di massima per un intervento di radicale riqualificazione dell'intera rete, poi, a fronte dell'impegno economico risultante da tale progetto, ha valutato di ricorrere ad interventi in Concessione, infine ha appaltato nel corso del 2020 un intervento parziale reso possibile da un finanziamento regionale.

In quest'ultimo caso, però, la procedura di appalto ad evidenza pubblica è caduta nel periodo pandemico ed è incorsa, anche per questo motivo, in una serie di problemi di gestione operativa dei lavori che hanno prima generato ritardi nella fornitura dei materiali e infine hanno portato all'avvio della procedura di risoluzione contrattuale.

Con il ricevimento nel 2021 della proposta richiamata in premessa, si è posto il problema di effettuare le verifiche disposte dall'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012.

## Ragioni specifiche dell'affidamento e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelto

Come già detto in precedenza, dalla normativa comunitaria si evince che, laddove intenda affidare la gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica, l'amministrazione può ricorrere ad uno dei seguenti tre modelli gestionali:

1. tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
2. tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. *in house providing*.

Nel caso in discussione, il modello gestionale prescelto è il primo in quanto il secondo comporterebbe la costituzione di una società la cui procedura di attuazione e la cui successiva gestione paiono comportare una complessità sproporzionata all'obiettivo, mentre il terzo non pare applicabile per la mancanza di competenze dei soggetti legittimamente evocabili.

Del resto, la proposta ricevuta rappresenta la volontà di un promotore privato di assumere una gestione di servizio pubblico a rilevanza economica attraverso un procedimento concorsuale ad evidenza pubblica.

Si può quindi concludere che i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario (compatibilità con il mercato comune, fissazione dei prezzi, limitazioni, ma anche efficienza, efficacia ed economicità dell'azione, imparzialità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguata pubblicità e mutuo riconoscimento) siano soddisfatti laddove si adottino uno dei tre modelli operativi indicati, in particolare -nel nostro caso- il primo.

Le ragioni per la ricerca sul mercato di operatori in grado di svolgere il servizio di gestione della pubblica illuminazione e di realizzazione dei relativi investimenti per la riqualificazione degli impianti sono invece connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico i cui caratteri principali sono:

- Continuità del servizio;
- Conformità normativa;
- Tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- Fruibilità, disponibilità, universalità

Pertanto, è necessario che il servizio sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti volti a renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio



energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi.

## Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e le compensazioni economiche

Come appresso precisato, il livello attuale del servizio di pubblica illuminazione presenta una serie di criticità che richiedono un intervento risolutivo complessivo ed integrato i cui obiettivi sono così sinteticamente elencabili:

- Consequimento della conformità normativa mediante:
  - Interventi sugli apparecchi;
  - Interventi sui sostegni;
  - Interventi sulle linee elettriche;
  - Interventi sui quadri elettrici;
  - Risoluzione delle promiscuità;
- Consequimento di una riqualificazione energetica mediante:
  - Adattamento all'ambiente dei parametri illuminotecnici;
  - Incremento dell'efficienza di apparecchi ed impianti, con sorgente a LED e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi con valori IPEA<sup>1</sup> e IPEI<sup>2</sup> conformi alle esigenze energetiche e normative richieste;
  - Adozione di sistemi di telecontrollo a quadro;
  - Regolazione del flusso luminoso controllata in remoto;
- Consequimento di una riqualificazione urbana mediante:
  - Progetto della temperatura di colore
  - Interventi mirati per la zona Centro Storico (refitting della sorgente luminosa con mantenimento degli apparecchi preesistenti)
- Adozione di sistemi intelligenti mediante implementazione di:
  - Sistema di telecontrollo e telegestione;
  - *Smart Parking*;
  - Videosorveglianza di contesto;
  - Lettura targhe;
  - Pannelli a messaggio variabile;

Il ricorso al partenariato pubblico privato, in questo specifico settore, appare allora opportuno in quanto non solo l'intervento di riqualificazione in sé, ma anche la gestione della rete e dei servizi correlati richiedono una competenza la cui specificità non è posseduta dagli uffici dell'Ente. Non solo: l'implementazione di servizi smart city -che trovano naturale supporto strutturale nella rete della pubblica illuminazione- può essere più convenientemente attuata

---

<sup>1</sup> Per tutti gli apparecchi illuminanti occorre verificare che l'Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio illuminante (IPEA) sia maggiore o uguale alla classe C.

<sup>2</sup> L'intero impianto di pubblica illuminazione, in funzione della classe di illuminazione individuata per il compito visivo (UNI 11248) e le relative prescrizioni illuminotecniche minime indicate per garantire sicurezza agli utenti (EN 13201-2), deve possedere un Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto di illuminazione (IPEI) maggiore o uguale alla classe C.

da un soggetto in possesso e la capacità gestionale delle tecnologie innovative che tali servizi richiedono.

Secondo il progetto proposto, ci si attende il raggiungimento dei seguenti risultati:

- Riduzione del 30 % del flusso luminoso notturno;
- Riduzione di consumo energetico del 73,5 %;
- 430 di TEP<sup>3</sup> risparmiate;
- 1.022 tonn di CO<sub>2</sub> risparmiate;

Gli obblighi posti in capo al proponente sono così sinteticamente elencabili:

- l'attività di conduzione degli impianti di Pubblica Illuminazione e *Smart City*;
- la fornitura e la corresponsione degli oneri di energia elettrica previa voltura dei contratti di energia, per gli impianti;
- l'adempimento delle attività di manutenzione;
- la gestione informatizzata delle attività del servizio e della manutenzione, incluso la *Smart City*;
- l'identificazione dei centri luminosi tramite targhe e codici univoci;
- il Servizio di Contact Center con Numero Verde, la reperibilità e il pronto intervento (attivo 24h/giorno, 365 gg/anno);
- la progettazione di tutti gli interventi;
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze necessarie;
- il finanziamento degli interventi offerti; la fornitura, il trasporto e l'installazione delle apparecchiature per la realizzazione degli interventi offerti;
- l'approvvigionamento, la fornitura e lo stoccaggio di materiali;
- il supporto tecnico-amministrativo al Committente;
- la redazione dei report del servizio;
- le analisi tecnico-energetiche;
- la sostituzione e lo smaltimento dei materiali vetusti secondo i piani di manutenzione proposti;
- l'esecuzione di tutti gli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento normativa, di implementazione tecnologica e *Smart City* offerti.

Restano in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso un canone annuo suddiviso nelle seguenti tre quote:

- Quota servizio energia elettrica a remunerazione del servizio di approvvigionamento di energia elettrica e energy management;
- Quota manutenzione e altri servizi a remunerazione delle attività di manutenzione, dei servizi di gestione, dei servizi informativi e dei servizi smart city;
- Quota lavori rappresentante la quota di canone a remunerazione dell'investimento.

---

<sup>3</sup> Tonnellate Equivalenti di Petrolio

L'attuazione dell'affidamento avverrà secondo la modalità di cui all'art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.sull'orizzonte temporale massimo previsto a progetto di 16 anni.

Resta salva la possibilità per il Comune di riconoscere un contributo pubblico nel rispetto dell'art. 180, comma 6, del D.lgs 50/2016.

## Verifiche sulla procedura di affidamento

L'art. 181 comma 3 del codice dei contratti stabilisce che la scelta del contraente mediante gara ad evidenza pubblica debba essere preceduta da un'istruttoria il cui fine è stabilire la convenienza di ricorso a forme di partenariato pubblico privato alternative alle normali procedure di appalto.

L'appalto di concessione prevede che l'ente concedente, il Comune di Montichiari, riconosca al concessionario un canone annuo di disponibilità fisso (495.000 €), a meno di variazioni inflattive o tariffarie, composto da tre addendi (o quote):

- Il costo dell'energia elettrica (QEE) (circa 150.000 € - 30%);
- Il costo di manutenzione e servizio (QMS) (circa 165.000 € - 33%);
- Il costo di investimento (per i lavori di riqualificazione) (QIN) (circa 180.000 € - 37%);

Nel canone sono quindi comprese:

- Le spese energetiche, determinate nella nuova forma contrattuale normalizzata, che saranno ridotte rispetto all'attualità in virtù degli investimenti di riqualificazione;
- Le spese di gestione, che saranno aumentate rispetto all'attualità in virtù del maggiore livello di servizio che si intende fornire e dei servizi addizionali oggi non erogati;
- Le spese di investimento, distribuite sull'intero periodo di concessione, comprensive degli oneri finanziari;

Il piano finanziario dimostra la sostenibilità dei costi di investimento e di gestione ipotizzati in quanto il Tasso Interno di Rendimento pari al 4,99% (che azzerà la sommatoria dei flussi di cassa annuali) è di poco superiore al Costo medio ponderato del Capitale (WACC) pari al 4,80%.

Rispetto ad una procedura di appalto e relativa gestione in economia, sotto il profilo meramente economico il partenariato non risulta meno conveniente in quanto:

- Le spese energetiche (30% del totale) non vengono incise dalla scelta del modello gestionale;
- Le spese di gestione (33% del totale) sono connesse agli esiti della procedura di gara e pertanto non vengono incise dalla scelta del modello gestionale; pertanto, gli eventuali aumenti sono correlati soltanto al superiore livello di servizio che si intende erogare;
- Le spese di investimento (37% del totale) per la parte di capitale sono connesse agli esiti della procedura di gara e pertanto non vengono incise dalla scelta del modello

gestionale, mentre per la parte interessi è possibile concludere che i maggiori oneri finanziari -calcolati rispetto ad un mutuo CdP- sono ampiamente compensati dal fatto che tutti i rischi di insuccesso o di pregiudizio che l'impianto non sia capace o sia insufficiente ad erogare del servizio sono trasferiti dal Concedente al Concessionario.

È opportuno al proposito richiamare sinteticamente il contenuto della matrice dei rischi allegata alla bozza di convenzione per far emergere come, conformemente alle indicazioni di cui all'art. 181 comma 3 del Codice, i rischi di investimento e di gestione del servizio risultino trasferiti in capo all'operatore economico. Dalla matrice si evince anche come siano disciplinati i rischi riconducibili a fatti non imputabili all'operatore economico.

L'elenco indica il tipo di rischio esaminato, la probabilità che il rischio ha di verificarsi e la sua allocazione:

Rischio Amministrativo	molto basso	Allocato sia a Concedente che a Concessionario
Rischio Ambientale	molto basso	Allocato al Concessionario
Rischio modifiche progetto	basso	Allocato sia a Concedente che a Concessionario
Rischio errori di progetto	molto basso	Allocato al Concessionario
Rischio ritardo approv. prog.	basso	Allocato sia a Concedente che a Concessionario
Rischio esecuzione difforme	molto basso	Allocato al Concessionario
Rischio erronea stima costi	molto basso	Allocato al Concessionario
Rischio ritardi esecuzione	basso	Allocato al Concessionario
Rischio fornitori e subappalt	basso	Allocato al Concessionario
Rischio ritardi per cause di forza maggiore	basso	Allocato sia a Concedente che a Concessionario
Rischio finanziario	molto basso	Allocato al Concessionario
Rischio di commissionamento	molto basso	Allocato sia a Concedente che a Concessionario
Rischio aumento costi fattori produttivi	basso	Allocato al Concessionario
Rischio normativo	molto basso	Allocato sia a Concedente che a Concessionario
Rischio di disponibilità	basso	Allocato al Concessionario
Rischio di gestione	basso	Allocato al Concessionario
Rischio modifica livelli servizio	basso	Allocato al Concedente

Rispetto ad una normale procedura d'appalto, nella proposta di partenariato in discussione risalta come la gran parte dei rischi siano posti *in toto* in capo al Concessionario. Gran parte di questi (ad esempio l'erronea progettazione, la non conforme esecuzione, l'erronea stima dei costi, gli inadempimenti contrattuali dei fornitori, il rischio finanziario, l'aumento dei costi dei prodotti) in caso di appalto diretto finiscono per gravare invece sulla Stazione Appaltante.

I rischi che rimangono totalmente o parzialmente allocati al Concedente sono quelli che tipicamente ineriscono alla sfera dei poteri propri, anche discrezionali, della pubblica amministrazione, e sono ineliminabili o almeno ininfluenti rispetto alla scelta del modello operativo.

In conclusione, si ritiene che la proposta di partenariato pubblico privato in esame, la quale pone a carico di un unico concessionario tutte le azioni, le risorse operative e gestionali, i rischi per erogare in maniera integrata il servizio di pubblica illuminazione a livelli superiori rispetto a quelli attualmente forniti, presenti un complessivo esito di convenienza e di maggiore garanzia di conseguimento di risultato rispetto all'opzione alternativa di realizzazione degli interventi con appalti diretti e gestione in economia.

Montichiari, 22 dicembre 2021

**II RUP**

Ing. Diego Guerini